

Edizione di venerdì 23 dicembre 2016

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Super e iper ammortamento alternativi](#)

di **Sandro Cerato**

RISCOSSIONE

[Se vedi, rottami ... ma forse la nebbia è ancora fitta](#)

di **Giovanni Valcarenghi, Massimiliano Tasini**

IVA

[Il trasporto di beni nella triangolazione secondo la giurisprudenza](#)

di **Marco Peirolo**

PATRIMONIO E TRUST

[La legittimità dell'ipoteca sui beni conferiti in fondo patrimoniale](#)

di **Luigi Ferrajoli**

RISCOSSIONE

[La rottamazione delle cartelle per i soggetti in rateazione](#)

di **Leonardo Pietrobon**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di **Andrea Valiotto**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Super e iper ammortamento alternativi

di Sandro Cerato

La **Legge 232/2016** (c.d. legge di bilancio 2017), pubblicata sul [Supplemento Ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016](#), ripropone il **beneficio del cd. "super ammortamento"** anche per gli **acquisti di beni materiali strumentali nuovi**, con esclusione dei veicoli di cui all'[articolo 164, lettere b\) e b-bis\) del Tuir](#), effettuati nel periodo d'imposta 2017, nonché per quelli eseguiti fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 vi sia la conferma d'ordine ed il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo complessivo. Tuttavia la **novità più interessante** riguarda **l'introduzione del cd. "iper ammortamento, pari al 150% del costo di acquisto**, per gli **investimenti in beni strumentali indicati nell'allegato "A" della legge di bilancio 2017**.

Come si desume dal titolo del predetto allegato, si tratta di *"beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0"*, che a loro volta si suddividono in tre macro categorie, la prima delle quali comprende un elenco di macchine utensili la cui agevolazione è tuttavia condizionata non solo dall'effettuazione dell'investimento, ma anche dalla successiva interconnessione o integrazione con il sistema aziendale. In buona sostanza, affinché si possa accedere all'agevolazione in questione **sono necessari due requisiti: l'acquisto del bene e l'interconnessione dello stesso con il sistema aziendale**. Solo a seguito della predetta interconnessione, è possibile fruire della maggiorazione del 150% rispetto alla **quota di ammortamento deducibile, a partire dal periodo d'imposta in cui il bene è entrato in funzione**. Ad esempio, se una macchina utensile compresa nell'allegato A alla legge di bilancio viene acquistata nel mese di marzo 2017 e nel corso del mese di aprile è interconnessa con il sistema aziendale con conseguente entrata in funzione del bene, **già per il periodo d'imposta 2017 è possibile fruire della maggiorazione del 150% della quota di ammortamento deducibile fiscalmente**. Potrebbe tuttavia accadere che un'impresa acquisisca il medesimo bene (di cui all'allegato A) entro la fine del 2017, mentre la successiva **interconnessione avvenga solamente nel mese di gennaio 2018** con conseguente entrata in funzione del bene nel periodo d'imposta 2018. Poiché l'investimento è avvenuto entro la fine del periodo d'imposta 2017 (è sufficiente la consegna), l'agevolazione è certamente garantita, fermo restando che **l'iper ammortamento partirà solamente dal 2018 quale periodo d'imposta in cui il bene è entrato in funzione** (previa interconnessione).

In merito al periodo in cui gli investimenti possono fruire dell'*iper ammortamento* del 150%, il comma 9 dell'articolo unico della L. 232/2016 individua il periodo indicato nel precedente comma 8, che a sua volta dispone **l'applicazione del super ammortamento del 40% "anche agli investimenti in beni strumentali nuovi (...) effettuati entro il 31 dicembre 2017 (...)"**. Tenendo conto che la norma "allunga" il periodo agevolato (utilizzando la parola "anche"), ciò non

potrebbe significare che l'*iper* ammortamento si possa applicare anche agli acquisti eseguiti nel periodo d'imposta 2016, poiché la "proroga" riguarda le disposizioni di cui alla legge di stabilità 2016 che riguardano solamente il super ammortamento del 40%. Ne consegue che per fruire dell'*iper* ammortamento l'acquisto deve avvenire a partire dal 1° gennaio 2017. È bene altresì ricordare che, a differenza del super ammortamento, per fruire dell'*iper* ammortamento del 150%, il comma 11 della legge di bilancio richiede che l'impresa produca una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante in cui si attesti che il bene possiede i requisiti di cui all'allegato A della medesima legge (nonché che sia interconnesso). Inoltre, laddove l'investimento ecceda l'importo di euro 500.000 l'attestazione in questione deve essere prodotta tramite la redazione di una **perizia tecnica** giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o da un ente di certificazione accreditato.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



RISCOSSIONE

Se vedi, rottami ... ma forse la nebbia è ancora fitta

di **Giovanni Valcarenghi, Massimiliano Tasini**

È sempre così. Quando i provvedimenti importanti vengono emanati con decreti legge, i **danni** rischiano di essere maggiori dei benefici. L'obiettivo, o come in questo caso gli **obiettivi** – togliere dai tavoli dei Giudici tante liti e prepararsi alla scomparsa di Equitalia – vengono travolti.

Perché un provvedimento avente forza di legge deve essere **chiaro**; ed a monte, chi lo scrive deve sapere di cosa sta parlando.

Accade così che a fronte di tante e tante **liti pendenti** non sappiamo cosa fare. Giustamente qualcuno dice: “*arriverà una circolare*”. Già: ma quale **vincolatività** ha una circolare sui contribuenti, sul Fisco – qui nel doppio ruolo di Agenzia delle Entrate (o altro Ente, ad esempio INPS) ed Equitalia – e sui Giudici?

Ovviamente la risposta è: nessuna.

Invece, lasciamo ad una o più circolari il **compito** di stabilire cosa ha detto – *rectius*: cosa avrebbe voluto dire – la legge.

Che faremo se sul **ruolo** non pende un ricorso, ma pende sull'atto che ne sta alla base?

Che faremo se quello stesso ruolo non assorbe l'intera materia del contendere, per esempio è stato formato e trasmesso ad Equitalia dopo la sentenza di primo grado negativa (e dunque per un importo pari ai **due terzi**)?

Saremo costretti ad estinguere **tutta la lite** – anche se il ruolo, almeno per una parte, non è in carico ad Equitalia – o, più ragionevolmente, estingueremo solo la lite per il ruolo che Equitalia ha appunto **in carico**?

E cosa accadrà sul piano **processuale**?

Forse una **estinzione parziale** della lite.

E che faremo se il Giudice depositerà una sentenza poco prima o poco dopo la domanda di **rottamazione**?

Nessun Giudice è tenuto a **sospendere** il giudizio per la possibilità che il ruolo sia rottamato,

né d'altronde abbiamo bisogno di bloccare la Giustizia tributaria mesi e mesi: una Giustizia che peraltro corre, e non poco, per cercare di eliminare il pregresso, con risultati di certo apprezzabili.

Certo che sarebbe del tutto irragionevole determinare la estinzione per la parte sprovvista di presa in carico: sarebbe davvero un **condono** alle liti mascherato. Tanto valeva allora prendere il coraggio a due mani, e riaprire il condono delle liti pendenti dell'[articolo 16 della L. 289/2002](#), almeno la situazione sarebbe stata chiara.

Invece, **pur di non dire che stiamo facendo un condono facciamo un pasticcio**: poi se la vedranno i tecnici.

Tutto questo accade sullo sfondo di iniquità manifeste, irragionevoli, che facilmente si prestano a **dubbi di legittimità costituzionale**, e sotto molteplici profili.

Senza fare l'esempio, purtroppo tanto vero quanto banale, del soggetto che ha **pagato** faticosamente tutte le rate fino ad oggi, che si trova di gran lunga più **svantaggiato** di quello che invece è stato moroso, e che accede alla rottamazione con costo di gran lunga inferiore – e magari pure “ci sfolte”. *“Dottore, ha visto che avevo ragione io? In Italia le mazzate le prende sempre chi paga ...”*.

Ci chiediamo perché gli avvisi di irrogazione delle sanzioni emessi dall'Agenzia, se già “passati” ad Equitalia, siano rottamabili (si badi bene, a costo zero) e non lo siano le **multe stradali** (forse un ente creditore risulta più meritevole di altro, ovvero è meno riprovevole violare le regole del Fisco che non quelle del codice della strada?).

Ed ancora, ci chiediamo se le **notifiche** degli atti impositivi, o meglio imposables, in “**zona condono**” siano o meno legittime.

Ricordiamo – infatti – che la Consulta ebbe a precisare la loro evidente **illegittimità**, tanto che il legislatore è sul punto più volte corso ai ripari.

Ma non questa volta, almeno per il momento.

Ci chiediamo, in particolare, tra l'altro se sia o meno legittimo che la condonabilità dipenda dalla **inerzia** o meno dell'Ufficio nel trasferire un carico ad Equitalia: ricordiamo tra l'altro che il decreto legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in ottobre ma la copertura abbraccia i ruoli fino a tutto il 31 dicembre 2016 (per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione), e questa previsione sembra davvero sospetta sul piano della legittimità.

Avremmo voluto cercare di dare risposte, anche ai tanti e tanti **amici** che in giro per l'Italia in questo splendido dicembre ci hanno posto tanti e tanti **quesiti** per rottamare, e per farlo per bene.

Ma con tutta la buona volontà, l'interpretazione ha un limite.

Urge un intervento correttivo che sani le questioni più urgenti.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IVA

Il trasporto di beni nella triangolazione secondo la giurisprudenza

di **Marco Peirola**

In un precedente intervento, il tema del soggetto che cura il trasporto dei beni all'estero nell'ambito della **triangolazione nazionale** con cliente finale di altro Stato UE o extra-UE è stato analizzato richiamando la posizione, assai rigorosa, dell'Amministrazione finanziaria, che consente al cessionario italiano di stipulare il **contratto** di trasporto soltanto su mandato e in nome del cedente, fermo restando che il vettore deve ritirare i beni presso il cedente stesso per la successiva consegna diretta al destinatario non residente (["Il trasporto dei beni all'estero nella triangolazione nazionale"](#)).

È il caso, però, di osservare che la giurisprudenza è pervenuta ad una diversa conclusione, **privilegiando l'aspetto sostanziale dell'operazione in triangolazione**.

In un primo tempo, anche la Suprema Corte aveva sposato l'orientamento più **restrittivo**, secondo il quale l'esportazione dei beni deve avvenire a cura o a nome del cedente anche se su incarico del cessionario, senza possibilità di inserimento, in tale fase, del cessionario ([Cass. n. 22233/2011](#); [Cass. n. 22445/2008](#); [Cass. n. 5065/1998](#)).

Di diverso avviso la giurisprudenza di legittimità più recente, che con un orientamento ormai consolidato ha affermato che, affinché un'operazione triangolare possa qualificarsi come cessione non imponibile, l'espressione letterale "a cura" del cedente va interpretata in relazione allo scopo della norma, che è quello di **evitare operazioni fraudolente**, quali si verificherebbero se il cessionario nazionale potesse autonomamente (al di fuori, cioè, di un preventivo regolamento contrattuale con il cedente) decidere di inviare i beni in altro Stato membro o al di fuori dell'Unione europea.

Pertanto, non è necessario che il trasporto/spedizione avvenga in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultimo, essendo essenziale solo che vi sia la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, **fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale**, sia stata voluta, secondo la comune volontà degli originali contraenti, come **cessione nazionale in vista del trasporto/spedizione al cessionario residente all'estero** ([Cass. n. 14405/2014](#); [Cass. n. 23735/2013](#); [Cass. n. 13331/2013](#); [Cass. n. 14186/2013](#); [Cass. n. 6898/2011](#); [Cass. n. 24964/2010](#); [Cass. n. 4098/2000](#)).

Tali considerazioni sono state ritenute rilevanti, dagli stessi giudici, per giustificare l'applicazione del regime di non imponibilità IVA alle **esportazioni cd. "franco valuta"**, aventi per oggetto beni già collocati in territorio extracomunitario nel momento in cui la vendita

risulta perfezionata.

Nella **sentenza n. 23588/2012**, ad esempio, la Suprema Corte, sulla scorta del principio espresso nella norma di comportamento AIDC n. 161, ha affermato che la rubrica dell'[articolo 8 del D.P.R. n. 633/1972](#) (cessione all'esportazione) indica la necessaria ricorrenza di un **vincolo finalistico tra il trasferimento della proprietà e l'esportazione**, ma non anche quella di un'obbligata successione temporale tra i due termini dell'operazione e che, in ogni caso, l'esigenza di garantire la tassazione dei beni nel luogo di consumo richiede solo il carattere definitivo dell'operazione. In pratica, ciò che risulta essenziale – e che la norma persegue al fine di evitare iniziative fraudolente – è, come già anticipato, la prova che l'operazione, **fin dalla sua origine e nella relativa rappresentazione documentale**, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero.

La stessa impostazione è stata adottata dall'Agenzia delle Entrate, che nella [risoluzione 94/2013](#) ha considerato assimilabile al "*consignment stock*", sul piano degli effetti, l'invio di beni in territorio extracomunitario in regime doganale "franco valuta" per essere successivamente ceduti al cliente straniero in virtù dell'impegno contrattualmente vincolante assunto *ab origine* dalle parti. In buona sostanza, i beni, anche se introdotti in un deposito di cui l'operatore nazionale ha la disponibilità in considerazione del contratto di locazione appositamente stipulato, sono **vincolati, sin dalla loro esportazione doganale, all'esclusivo trasferimento in proprietà del cliente non residente** in relazione alle sue esigenze di approvvigionamento. Nel presupposto, quindi, che il fornitore italiano sia obbligato a vendere i beni esportati, è con il loro prelievo dal deposito per la consegna al cliente che si dà esecuzione alla compravendita e si realizzano i presupposti per inquadrare l'operazione come cessione all'esportazione ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lett. a\), del D.P.R. n. 633/1972](#), rilevante ai fini dell'acquisizione dello *status* di esportatore abituale e della formazione del *plafond*.

L'interpretazione offerta dall'Amministrazione finanziaria in merito alla locuzione "*a cura o a nome del cedente*" si pone in contrasto anche con gli arresti della giurisprudenza della Corte di giustizia, volta a riconoscere il trattamento di non imponibilità della cessione interna **a prescindere dal soggetto che abbia la disponibilità dei beni durante il trasporto/spedizione** a destinazione del cliente finale non residente ([causa C-587/10](#), *VSTR*; [causa C-430/09](#), *Euro Tyre Holding*; [causa C-245/04](#), *EMAG Handel Eder*).

È dunque l'esistenza della triangolazione, desumibile dalla **volontà delle parti**, che garantisce la tutela del divieto di immissione in consumo in Italia, senza che abbia alcuna rilevanza il soggetto nella cui disponibilità rientrano i beni da inviare in territorio estero.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



PATRIMONIO E TRUST

La legittimità dell'ipoteca sui beni conferiti in fondo patrimoniale

di **Luigi Ferrajoli**

Con la recente [ordinanza n. 22761 depositata in data 9 novembre 2016](#) la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del tema relativo **alla validità dell'ipoteca iscritta su beni costituenti fondo patrimoniale per la famiglia**.

Nel caso in esame, il contribuente aveva proposto ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale avverso un avviso di iscrizione ipotecaria notificato da Equitalia Nord S.p.a. **su un immobile destinato a fondo patrimoniale** per la famiglia, per il **mancato pagamento di cartelle esattoriali attinenti diversi tributi**. Il ricorso sortiva effetto favorevole.

In particolare, il ricorrente aveva eccepito **l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'[articolo 170 cod. civ.](#)**, atteso che il bene immobile era già stato conferito in un fondo patrimoniale costituito per la famiglia e quindi destinato a soddisfare esclusivamente i debiti derivanti da esigenze familiari.

Nel giudizio di appello conseguente ad impugnazione **coltivata dalla Concessionaria, la CTR accoglieva i motivi enunciati dall'Ente impositore**, riformando integralmente la sentenza di primo grado.

Avverso tale decisione il contribuente decideva di procedere ulteriormente in Cassazione, rilevando:

- la **violazione e la falsa applicazione dell'[articolo 171 cod. civ.](#)**, poiché il giudice di appello aveva ritenuto, erroneamente, che i coniugi fossero separati con figli maggiorenni;
- la violazione e la falsa applicazione dell'[articolo 170 cod. civ.](#), poiché si sarebbe ritenuta **legittima l'iscrizione ipotecaria sull'immobile in quanto non inquadrabile negli atti dell'esecuzione sui beni del debitore** recante pregiudizio ai beni costituenti fondo patrimoniale, perché tali beni non venivano sottratti alla disponibilità del fondo;
- la violazione e la falsa applicazione dell'[articolo 7 L. 212/2000](#) e dell'[articolo 8 L. 241/1990](#) in ordine all'omessa indicazione **nell'atto di iscrizione di ipoteca del termine e dell'organo competente avanti al quale proporre l'impugnazione**.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente.

Nello specifico, la Corte ha rilevato che dalla documentazione prodotta in giudizio sarebbe

emerso che i coniugi erano ancora coniugati e che almeno un figlio era minorenni. Non solo, la Commissione Tributaria Regionale, nel dichiarare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, non aveva specificato che i **debiti erariali non erano stati contratti per far fronte a necessità familiari**.

Alla luce di ciò, la Corte riteneva necessario pertanto un nuovo giudizio di **merito, al fine di verificare l'esistenza del fondo patrimoniale e della pertinenza dei debiti ai bisogni della famiglia**, precisando che l'incombenza della prova era a carico del debitore.

Sul punto, la Corte, riprendendo i principi enunciati nelle precedenti pronunce (**Cass. n. 23876/2015**) ha statuito che: *"in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex [articolo 77](#), è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'[articolo 170 cod. civ.](#), sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa"*.

In conseguenza di ciò, il debitore dovrà necessariamente dimostrare non **solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale** e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche **che il debito riscontrato nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia**.

La Suprema Corte ha quindi proseguito nella propria argomentazione affermando che **sono due i principi fondamentali per reputare legittima l'iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale**:

- la regolare costituzione del fondo;
- l'insorgenza dell'obbligazione per soddisfare i bisogni della famiglia, *"da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenute dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari"*.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha ritenuto **di accogliere il ricorso, ha cassato la sentenza** e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione anche per decidere in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



RISCOSSIONE

La rottamazione delle cartelle per i soggetti in rateazione

di **Leonardo Pietrobon**

Con la conversione nella **L. 225/2016 del D.L. 193/2016**, avvenuta in data 1° dicembre 2016, ha trovato definitiva applicazione la nota procedura di **rottamazione delle cartelle di pagamento**, con alcune novità rispetto alla versione iniziale, non da ultimo la possibilità di accedere alla rottamazione per i **carichi affidati** all'Agente della riscossione nell'intervallo temporale compreso **tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016**. Tale aspetto rappresenta una **modifica** non di poco conto rispetto alla versione iniziale che "chiudeva" l'accesso per i carichi affidati entro il 31 dicembre 2015, soprattutto per quei soggetti che anche nel corso del 2016 hanno avuto accesso alla rateazione delle cartelle di pagamento, ex [articolo 19 D.P.R. 602/1973](#).

Sul punto si ricorda che la citata disposizione normativa, coordinata con quanto stabilito dal D.L. 69/2013, stabilisce una sorta di doppio binario di rateazione:

- la **rateazione ordinaria**, che prevede fino ad un massimo di **72 rate mensili**, prorogabile una sola volta;
- la **rateazione straordinaria** che, invece, prevede la concessione di un numero massimo di **120 rate mensili**.

I soggetti in rateazione, al sussistere di tutte le condizioni elencate nell'[articolo 6 D.L. 193/2016](#), possono accedere alla rottamazione, ma a condizione che siano qualificabili come **soggetti "regolari" in relazione alle rate**, riguardanti i piani di rateazione in essere concessi ex [articolo 19 D.P.R. 602/1973](#) da Equitalia, **dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016**. In particolare, il [comma 8 dell'articolo 6 D.L. 193/2016](#) stabilisce che ***"La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016"***.

Applicando letteralmente la norma di cui sopra emerge, quale condizione per l'accesso alla rottamazione, la sola regolarità per quanto riguarda le rate dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, lasciando intendere una possibile **"irregolarità"** per quanto riguarda le rate antecedenti a quelle indicate.

Paradossalmente, quindi, potremmo avere due possibili ipotesi:

1. **un contribuente non regolare per il pagamento delle rate dei mesi di giugno, luglio,**

agosto e settembre 2016, ma regolare con il pagamento delle rate dei mesi di ottobre novembre e dicembre 2016: tale regolarità dei mesi di ottobre, novembre e dicembre **ammette il contribuente alla rottamazione**, anche nel caso in cui non sia regolare per rate diverse da queste;

2. **un contribuente regolare per il pagamento delle rate dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2016, ma non regolare con il pagamento delle rate dei mesi di ottobre novembre e dicembre 2016:** in tale ipotesi, a differenza di prima, **il contribuente non può accedere alla rottamazione** delle cartelle.

Un ulteriore aspetto, previsto nell'[articolo 6, comma 5, del D.L. 193/2016](#), è rappresentato dagli **effetti** che si determinano per effetto della presentazione dell'istanza di rottamazione delle cartelle di pagamento che riguardano anche i soggetti "beneficiari" di una rateazione in essere con l'Agente della riscossione, ex [articolo 19 D.P.R. 602/1973](#).

In particolare, il [comma 5 dell'articolo 6 D.L. 193/2016](#) prevede che *"A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016"*.

In termini **pratici**, di conseguenza, i soggetti che hanno in essere pagamenti rateali:

1. oltre ad essere regolari per i pagamenti della rate dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016,
2. beneficiano della **sospensione** delle rate scadenti in data successiva al 31.12.2016, anche nel caso in cui l'istanza di rottamazione venga presentata all'Agente per la riscossione in data antecedente e quindi entro il 31.12.2016.

È di tutta evidenza che l'intento legislativo è quello di evitare comportamenti omissivi da parte dei contribuenti dal momento in cui sono venuti a conoscenza della possibilità di rottamare le cartelle di pagamento senza il pagamento delle somme riguardanti le sanzioni iscritte a ruolo.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

La campagna di Russia: 1941-1943



Maria Teresa Giusti

Il Mulino

Prezzo – 26,00

Pagine – 392

Quando nel giugno 1941 Hitler scatenò l'«operazione Barbarossa» contro l'Unione Sovietica, avrebbe fatto volentieri a meno dell'aiuto italiano; l'Italia, aveva scritto a Mussolini, avrebbe dovuto concentrare il suo impegno in Nordafrica. Ma Mussolini voleva esserci a tutti i costi, e fece costituire il Corpo di spedizione italiano in Russia (Csir), che a metà luglio partì per il fronte orientale. Un anno dopo, unito a nuovi corpi d'armata nell'Armata (Armata italiana in Russia), fu schierato sul Don dove l'offensiva sovietica, fra dicembre 1942 e gennaio 1943, lo annientò. Dei 230 mila italiani partiti per la Russia, 95 mila non fecero ritorno: parte uccisi in combattimento, parte morti di stenti e di freddo nelle «marce del davaj» e in prigionia. Il racconto vivido e terribile della campagna più disastrosa e inutile della guerra fascista.

Zoé, la principessa che incantò Bakunin



Lorenza Foschini

Mondadori

Prezzo – 20,00

Pagine – 208

Annoia dalla vita di corte, la principessa Zoé Obolenskaja, moglie del governatore di Mosca, donna colta e di gran fascino, ricchissima ma di idee radicali, lascia San Pietroburgo alla volta dell'Italia. Viaggia con i cinque figli e un seguito regale di dame di compagnia, bambinaie, istitutori, valletti, segretario e medico personale. Nel 1866, arrivata a Napoli, conosce Michail Bakunin, il nobile ribelle, avventurosamente fuggito dall'esilio in Siberia e ricercato dalle polizie europee. Nell'ex capitale delle Due Sicilie, il rivoluzionario russo pensa di trovare l'humus adatto per far esplodere la rivolta tra garibaldini, mazziniani delusi dalle promesse risorgimentali e le masse contadine. Conquistata dalle idee di Bakunin, la principessa Zoé gli mette a disposizione il suo immenso patrimonio, e in cambio viene elevata al rango di autentica rivoluzionaria. Nel paio d'anni trascorsi tra Napoli e Ischia i due aristocratici russi alternano all'attività sovversiva gite, crociere nel golfo, recite teatrali e picnic. Ed è proprio nel paradiso ischitano che Bakunin, sollevato dai problemi economici, mette a punto il pensiero anarchico e Zoé incontra l'amore, diventando l'amante del più fedele seguace di Michail, il polacco Walerian Mroczkowski, di undici anni più giovane di lei. Ma la voce che la moglie del governatore di Mosca abbia un comportamento scandaloso e sia la più generosa finanziatrice del movimento anarchico arriva allo zar che, infuriato, ordina al principe Obolenskij di riportare in patria Zoé e i figli. A Ginevra, in un drammatico colloquio con il marito, la principessa si rifiuta di rientrare in Russia e da quel momento la sua vita, nel segno della lotta «anarchica», sarà scandita da incontri straordinari ed eventi drammatici che susciteranno biasimo o ammirazione tra i suoi contemporanei rendendola una delle figure femminili di spicco in quegli anni di grande mutamento politico e sociale. Zoé Obolenskaja ha ispirato *Anna Karenina* di Tolstoj, *Sotto gli occhi dell'Occidente* di Conrad e *La principessa Casamassima* di James, poi su di lei è caduto l'oblio. Ma la sua vicenda ha suscitato l'interesse di Lorenza Foschini, che ha ripercorso i luoghi dove Zoé ha vissuto, ha rintracciato negli Stati Uniti i suoi diretti discendenti, ha consultato i documenti inediti custoditi ad Harvard, ha svolto approfondite ricerche di archivio, riuscendo a ricostruirne la figura affascinante e complessa in una biografia avvincente e insieme drammatica, che riflette i contrasti e le passioni di un'epoca.

Il passaggio



Pietro Grossi


Feltrinelli

Prezzo – 15,00

Pagine – 160

Ci siamo. Ecco cosa comprende Carlo appena riceve la telefonata di suo padre. Un pensiero immediato, che non lascia dubbi. Bastano un breve scambio di battute, una richiesta di aiuto dall'altro capo del filo per spazzare via la regolarità della sua vita londinese, il lavoro gratificante allo studio di architettura, le sere e i fine settimana con Francesca e i gemelli. "Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato: il tempo in cui fare i conti con l'essere un padre e non più un figlio, con la distaccata consapevolezza di trattare chi mi aveva messo al mondo per ciò che era. Il tempo in cui collocare al posto giusto le intemperanze, gli imbarazzi, le frustrazioni, le distanze, la rabbia, il biasimo, il disprezzo. Il tempo in cui dare un'identità al mio addio." Sono tredici anni che Carlo si tiene a distanza di sicurezza da quel padre debordante e pieno di genio, sette anni che si tiene lontano dalla vita in mare che a lungo è stata, semplicemente, la sua vita. Ed ecco che ora il padre lo sta chiamando da Upernavik, Groenlandia, per chiedergli proprio di tornare su una barca con lui, come ai vecchi tempi. Per chiedergli di aiutarlo a portare il *Katrina* fino in Canada, di compiere insieme una tappa del leggendario Passaggio a Nord Ovest. Sospeso su quelle acque pericolose e fra quei ghiacci, fra il silenzio e gli sporadici incontri con gli inuit delle coste, Carlo si trova a vivere la più grande avventura che un uomo possa intraprendere: ritrovare suo padre. E fu quello l'istante in cui capii tutto ciò che c'era da capire su mio padre.

La vendetta veste Prada



Lauren Weisberger

Pickwick


Prezzo – 13,00

Pagine – 448

In fondo al cuore Andy lo sa: nessuno volta le spalle a Miranda Priestly e sopravvive indenne.

Sono passati quasi dieci anni da quando Andrea Sachs, Andy, si è licenziata dal lavoro per cui “milioni di ragazze ucciderebbero” come assistente di Miranda Priestly, direttrice di «Runway» e guru della moda internazionale. La sua vita è molto cambiata negli ultimi anni e di quel terribile periodo non le restano che qualche incubo notturno e l'incontrollabile terrore di partecipare a serate mondane in cui potrebbe incontrare lei, il Diavolo in persona. Tutto il resto, però, va a gonfie vele: la rivista di successo che ha fondato con Emily, l'antica rivale ora migliore amica e socia, e il matrimonio imminente con uno degli scapoli più ambiti della Grande Mela, Max Harrison, affascinante, romantico e soprattutto orgoglioso di avere accanto una donna indipendente e di successo. Nulla sembra poter rovinare un momento così perfetto. Ma Andy ha l'assoluta certezza che qualcosa stia per accadere, perché nessuno prima di lei aveva osato sfidare Miranda. La vendetta non si farà attendere ancora per molto.

Annapurna



Maurice Herzog

Corbaccio

Prezzo – 18,60

Pagine – 320

L'ascensione dell'Annapurna compiuta nel 1950 da un gruppo di alpinisti francesi guidati da Maurice Herzog, fu l'evento che aprì la strada alla conquista dell'Everest, la vetta più alta della terra. La Dea dell'abbondanza – questo il significato del nome in sanscrito –, che misura 8091 metri di altezza, è stata, infatti, il primo dei quattordici Ottomila della Terra a essere conquistato dall'uomo. L'impresa, che segna una tappa fondamentale nella storia dell'ardimento umano, è raccontata in questo classico dell'alpinismo, scritto dallo stesso Herzog, dal momento in cui venne ideata al suo compimento. È un diario affascinante, entusiasmante e di notevole portata storica che descrive la strenua, misteriosa preparazione e quindi, fase per fase, nelle sue vittorie, nelle sue frustrazioni, nelle privazioni e nelle terribili sofferenze, la lunga scalata. Oltre alla tensione dovuta all'incredibile avventura che narra, la forza di questa pietra miliare della letteratura di montagna sta nel descrivere l'alto senso di solidarietà umana che, più di ogni altra cosa, ha consentito di superare ostacoli che sembravano invincibili.

